

TI_GERICHTE 12.2020.75 vom 31. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.75

FR: TI_GERICHTE 12.2020.75 du 31 août 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2020.75 del 31 agosto 2020

Regeste

Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l'appello 10 giugno 2020 contro la decisione 7 maggio 2020, recapitata l'11 maggio 2020, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 3 luglio 2020 dell'appellata.

E. 2

Preliminarmente, si può precisare che l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l'irricevibilità delle medesime.

E. 3

Con la decisione impugnata, il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato l'applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro in esame ai sensi dei relativi art. 1 e 2, a fronte delle prestazioni di ristorazione offerte dalla convenuta nel suo snack bar avente più di 50 posti a sedere (nello specifico 53 come risulta dal doc. E), dell'assenza di un contratto collettivo di lavoro almeno equivalente per tutti i collaboratori dell'azienda (non rientrando in considerazione il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio, applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a sedere e neppure contenente un salario minimo obbligatorio per il Canton Ticino) e del concreto svolgimento, da parte dell'attrice, di mansioni principalmente legate alla ristorazione all'interno dello snack bar secondo le testimonianze univoche delle ex colleghe dell'attrice. Il Pretore aggiunto ha poi sottolineato che tale conclusione non è in contrasto con quanto deciso dal TRAM relativamente alla qualifica dell'azienda della convenuta (sulla base della cifra d'affari e del tipo di attività esercitato dalla maggior parte dei dipendenti) ai sensi della Legge sul lavoro e delle relative ordinanze, e in particolare non è in contrasto con l'applicabilità delle relative prescrizioni di diritto pubblico sulla durata del lavoro e del

riposo per il personale dei negozi e delle stazioni di servizio, riguardando la controversia in esame non tanto la valutazione d'insieme dell'azienda sulla base della Legge sul lavoro, bensì un contratto individuale di lavoro sulla base del diritto privato e le concrete mansioni svolte dalla dipendente. In altre parole, non è la stazione di servizio in quanto tale ad essere sottoposta al regime del CCNL, quanto piuttosto il singolo rapporto contrattuale fra attrice e convenuta. Il Pretore aggiunto ha infine accertato il buon fondamento dell'importo preteso dall'attrice in virtù degli art. 10, 12, 17 e 18 CCNL.

E. 4

L'appellante critica il primo giudice per aver sancito l'applicabilità del CCNL. A suo dire, non essendo esso applicabile, le pretese salariali dell'attrice sarebbero da respingere, e ciò anche nella denegata ipotesi di un'applicazione del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera, non prevedendo lo stesso un salario minimo per il Ticino né supplementi per giorni festivi né tantomeno giorni di vacanza supplementari rispetto a quelli già goduti dalla controparte nel 2017 (28 giorni), rispettivamente avendo quest'ultima correttamente percepito la tredicesima mensilità.

E. 5

L'appellante produce in questa sede (quale doc. B) uno scritto 19 maggio 2020 dell'Ufficio di controllo (istituito dall'art. 35 lett. d CCNL) che considera non adempiuti i presupposti per l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione dal momento che, in virtù di accertamenti svolti in occasione di un sopralluogo del febbraio 2019, “è risultato che i posti a sedere esterni, vista la struttura presente (terrazza aperta su due lati) non possono essere utilizzati in modo usuale nei mesi invernali da novembre a febbraio.”, con la conseguenza che la media annua dei posti a sedere risulta di 43. AP 1 sostiene quindi che l'appello vada accolto già per questo motivo, il primo giudice avendo stabilito erroneamente che i posti a sedere sono superiori a 50.

E. 6

La procedura in esame è una procedura semplificata regolata dagli art. 243 seg. CPC. L'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.- il giudice accerta i fatti d'ufficio, disponendo egli pertanto di potere inquisitorio. Ciò non vale però in misura assoluta. Questa norma ancora la massima inquisitoria sociale, secondo cui il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio (ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio) davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti, non le esonera dal loro obbligo di esporre le proprie posizioni e collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante né obbliga il giudice ad istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione. In altre parole, le parti rimangono tenute a esporre, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102, consid. 2.2; IICCA del 28 febbraio 2019, inc. 12.2017.105, consid. 6). La massima inquisitoria sociale mira infatti a favorire una procedura accessibile anche ai laici, a proteggere la parte debole del contratto, a

garantire l'uguaglianza tra le parti in causa e ad accelerare la procedura, e non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente preclusa (STF 4A_229/2017 del 7 dicembre 2017, consid. 3.3.1; STF 4A_674/2016 del 20 aprile 2017, consid. 2.1; STF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2). Quando le parti sono rappresentate da un avvocato, il giudice può e deve fare prova di ritegno (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1; STF 4A_439/2018 del 27 giugno 2019, consid. 3.3). Parimenti, la massima inquisitoria sociale non esonera l'appellante dal motivare debitamente le proprie contestazioni.

E. 7

Ai sensi dell'art. 317 CPC, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente adottati e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Il requisito dell'immediatezza è di regola adempiuto se i nuovi fatti o mezzi di prova sono adottati entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza della loro esistenza, laddove non si può escludere che le circostanze giustifichino un termine più lungo, che può arrivare in determinati casi anche a un mese (Stauber in: ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 27 ad art. 317; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto procedurale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 61-65 ad art. 317; STF 5A_557/2016 del 6 febbraio 2017, consid. 6.4). La parte deve sostanziare la sua richiesta di adduzione, nel senso che deve dimostrare che le condizioni previste all'art. 317 cpv. 1 siano adempiute (STF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1; DTF 144 III 349, consid. 4.2.1; DTF 143 III 42, consid. 4.1; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 317). Nuove argomentazioni giuridiche o relativi pareri giuridici non costituiscono invece nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (v. art. 57 CPC). L'art. 317 cpv. 1 CPC non distingue fra principio attitatorio e principio inquisitorio. Il Tribunale federale ha confermato che in sede di appello, anche in caso di massima inquisitoria sociale, nuovi fatti o mezzi di prova sono ammessi solo se adempiono le condizioni poste dall'art. 317 CPC (DTF 144 III 349, consid. 4.2.1; DTF 138 III 625, consid. 2.2). In caso contrario, il giudice di appello deve rifiutarsi di prenderli in considerazione, se il primo giudice poteva ignorarli senza violare il suo dovere accresciuto di interpello. Se invece il giudice di prima sede aveva dei dubbi oggettivi che avrebbe dovuto chiarire mediante interpello, gli accertamenti necessari possono essere fatti in sede di appello o in prima sede dopo ritorno dell'incarto. Ciò presuppone tuttavia che l'appellante sollevi una simile censura, e meglio rimproveri al primo giudice la violazione dei suoi doveri procedurali (DTF 141 III 569, consid. 2.3.3; DTF 138 III 374, consid. 4.3.2; STF 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 6; Verda Chiocchetti , op. cit., n. 8 e 9 ad art. 317 CPC).

E. 8

Nella fattispecie, la questione relativa all'applicabilità del CCNL sulla base dei posti a sedere non riveste un carattere prettamente giuridico, quanto piuttosto fattuale, dipendendo essa dall'effettivo numero di posti di un esercizio pubblico e dalla possibilità di sfruttare i posti esterni in maniera più o meno continuata sull'arco dell'anno a dipendenza delle caratteristiche della struttura, aspetti sui quali la convenuta, patrocinata da un legale, non si è soffermata nella procedura di primo grado. In tale sede la medesima non ha mai contestato che il suo esercizio disponesse di più di 50 posti, e anzi lo ha esplicitamente confermato senza differenziare fra posti interni o esterni o dilungarsi in questioni come le caratteristiche dei medesimi o la loro utilizzabilità (v. verbale di udienza 28 marzo 2019, p. 3 e conclusioni 7 febbraio 2020, p. 3), né ora rimprovera al primo giudice di non aver svolto accertamenti o

esercitato il proprio dovere d'interpello. Con l'impugnativa AP 1 introduce il tema dei posti a sedere contraddicendo le sue precedenti affermazioni senza argomentare sulla base dell'art. 317 CPC, né evidenziare perché i relativi requisiti debbano essere considerati adempiuti: non motiva la tempestività del suo agire, né spiega perché la questione della fruibilità dei posti a sedere esterni non potesse essere addotta già dinanzi al primo giudice, venendo meno al proprio onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC). D'altronde, essa disponeva di tutte le informazioni necessarie per ragguagliare il Pretore aggiunto sulle caratteristiche della sua struttura, e avrebbe potuto altresì informarlo del sopralluogo dell'Ufficio di controllo avvenuto nel febbraio 2019, ovvero agli inizi della causa. Come poi a ragione rilevato dall'appellata, secondo l'art. 35 lett. d cpv. 4 CCNL l'Ufficio di controllo deve comunicare per scritto alla datrice di lavoro i risultati del controllo e darle la possibilità di prendere posizione in merito entro 14 giorni. Non si vede quindi come l'appellante possa essere giunta a conoscenza delle conclusioni del citato ufficio solamente a maggio 2020, ovvero più di un anno dopo, né essa fornisce spiegazioni a tal proposito, senza omettere di rilevare che tale scritto neppure è indirizzato alla medesima, bensì al Sindacato _____. Alla luce di queste considerazioni, la censura dell'appellante dev'essere considerata tardiva, irricevibile e inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.

E. 9

Con il gravame, l'appellante sostiene altresì che, qualora si dovesse confermare l'esistenza di più di 50 posti a sedere, il CCNL non sarebbe comunque applicabile, siccome l'azienda, giusta le verifiche dell'Ispettorato del lavoro (confermate dal TRAM), non può essere considerata appartenente all'industria alberghiera o della ristorazione, essendo l'attività dello snack bar del tutto subordinata all'attività caratterizzante, ovvero l'erogazione della benzina e la vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. La censura è tuttavia irricevibile per carenza di motivazione, poiché l'appellante si limita a ribadire una propria tesi senza debitamente confrontarsi con quanto osservato dal primo giudice in relazione all'applicabilità del CCNL alle aziende di natura mista (v. p. 3-4 dell'impugnato giudizio) e all'importanza delle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica globale dell'azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico.

E. 10

AP 1 critica il primo giudice anche per aver accertato che l'attrice avrebbe dimostrato di avere principalmente fornito prestazioni di ristorazione. Determinanti sarebbero per contro le peculiarità dell'azienda (fra cui le sue cifre d'affari) e le dichiarazioni rese dal suo direttore nell'interrogatorio del 13 novembre 2019, da cui si evince che l'attività caratteristica è quella della stazione di servizio e non la ristorazione (del tutto subordinata), rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella vendita di carburante e subordinatamente di merci e servizi. L'appellante definisce le dichiarazioni di segno opposto rese dalle altre dipendenti, ex-colleghe della controparte, delle testimonianze "di comodo". Nondimeno, ancora una volta l'appellante oppone alla sentenza impugnata delle considerazioni del tutto generiche e insufficienti, non confrontandosi con il concreto ruolo avuto dalla dipendente e non spiegando perché le svariate testimonianze citate dal giudice di prime cure dovrebbero essere considerate inattendibili. Anche su questo punto, il giudizio di prima sede resiste pertanto alla critica e l'applicabilità del CCNL alla fattispecie dev'essere confermata.

E. 11

Non contestando nel seguito l'appellante i calcoli eseguiti dal Pretore aggiunto per verificare il buon fondamento delle pretese salariali avanzate dall'attrice e la relativa quantificazione, ne discende la conferma della decisione di primo grado e la reiezione integrale dell'appello, nella misura in cui ricevibile.

E. 12

Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le indennità della procedura di seconda sede, calcolate sulla base dell'art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 500.-. Il valore litigioso della presente controversia (fr. 10'133.31) non raggiunge la soglia di fr. 15'000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF. Per questi motivi, richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar decide: 1. L'appello 10 giugno 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile. 2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L'appellante rifonderà all'appellata fr. 500.- a titolo di indennità. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.